

FAQ

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

BANDO COMPETENZE&INNOVAZIONE

1. **Domanda:** abbiamo bisogno di acquisire un nuovo gestionale che sia in grado di digitalizzare ogni step dell'azienda e mettere in connessione tutti i dipendenti indipendentemente da mansioni e reparti d'appartenenza. Sarà pertanto necessario sia procedere all'acquisto del software sia, e soprattutto, mettere in atto una azione formativa a favore di tutti i dipendenti avvalendosi di uno o più tecnici consulenti. L'avviso in oggetto ci sembra possa contemplare queste azioni ma, prima di procedere, volevamo un vostro parere.

Risposta: la coerenza dell'attività deve trovare riscontro con le finalità del bando, i progetti finanziabili e le conseguenti spese ammissibili.

L'iniziativa, sostenendo lo sviluppo delle competenze, intende favorire i processi di:

- innovazione, trasformazione tecnologica e **digitale** che prevedano, ad esempio, l'applicazione dei principi e dei criteri della Sostenibilità Digitale¹, l'introduzione di tecnologie abilitanti, quali Intelligenza Artificiale (AI), Big Data e Analytics, Cloud Computing, Internet of Things (IoT), Blockchain, Automazione dei processi aziendali (RPA), Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR), Cybersecurity avanzata, 5G e connettività avanzata, Sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), per la digitalizzazione dei processi aziendali, l'integrazione di tecnologie digitali in linea con gli obiettivi della Strategia Digitale per l'Europa e il Piano Nazionale Transizione 4.0.
- transizione **ecologica** con particolare focus all'adozione di modelli di economia circolare, di processi a minor impatto energetico o anche attraverso l'adozione di strumenti per valutare e ridurre l'impronta ambientale ed energetica dei prodotti e dei processi (ad es. Life Cycle Assessment – LCA, Life Cycle Costing – LCC, diagnosi energetiche, impronta ambientale, impronta di carbonio), la certificazione ambientale di processo, prodotto o servizio o l'implementazione di politiche ESG (Environmental, Social e Governance).

Le attività ammissibili per le due linee sono riportate alla sezione B.2 "Progetti finanziabili" e **non prevedono acquisti di materiali e/o attrezzature.**

I costi ammissibili per le due linee sono specificati nella sezione B.3 del bando e **non includono spese per investimenti materiali o immateriali.**

- 2. Domanda: vorrei sapere se attraverso l'avviso di prossima apertura "Competenze & Innovazione" Linea 1 si può finanziare la formazione del personale aziendale coinvolto in un percorso di innovazione digitale di cui si è chiesto il finanziamento attraverso il bando Regione Lombardia "Transizione digitale delle imprese lombarde". Il percorso formativo oggetto dell'istanza sarebbe diverso da quello previsto dal progetto di Transizione digitale in istruttoria.**

Risposta: se il percorso formativo è **differente** da quello previsto dal bando "Transizione digitale" è possibile presentare domanda su Competenze&innovazione.

Si ricorda che le agevolazioni previste dal bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse **per le medesime spese** sottese alla realizzazione dei Progetti oggetto di richiesta di agevolazione e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis".

- 3. Domanda: vorrei sapere se tra gli innovation manager rientrano anche coloro che risultano iscritti all'elenco del MIMIT istituito ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2019, finalizzato all'erogazione dei servizi per l'accesso al Voucher Consulenza Innovazione.**

Risposta: sì, purchè siano in possesso della certificazione UNI 11814:2021 ai sensi della legge 4/2012 sulle attività professionali non regolamentate

- 4. Domanda: relativamente ai servizi di consulenza specialistica, un fornitore abilitato (società), può avvalersi di Innovation Manager accreditati (persone fisiche)? In alternativa possono essere dipendenti diretti della società fornitrice?**

Risposta: il soggetto erogatore della formazione e dei servizi specialistici deve rientrare nell'elenco di cui al punto A.6 del bando e rispettarne tutti i requisiti. Tale soggetto sarà anche quello che deve emettere fattura, ai fini della rendicontazione dell'azione sul bando. Può avvalersi di soggetti qualificati interni o esterni alla propria organizzazione ma ciò attiene più all'organizzazione aziendale che al bando.

- 5. Domanda: l'iscrizione all'albo degli esperti e/o la certificazione da quando devono essere dimostrabili? Dalla data di invio della domanda o dalla data di avvio del progetto?**

Risposta: I requisiti devono essere presenti almeno dalla data di presentazione della domanda.

6. Domanda: siamo un ente di formazione accreditato e volevamo chiedere alcune specifiche in merito all'avviso in oggetto:

- Per quanto riguarda la formazione è necessario operare sulla piattaforma Siuf? Per i registri: è possibile utilizzare il format del registro normalmente utilizzato inserendo i loghi del progetto?
- C'è una durata minima/massima di ore di formazione?
- Per quanto riguarda la consulenza: l'ente formativo può incaricare un professionista esterno ai dipendenti dell'ente?

Risposta: Se la domanda si riferisce ai requisiti dei soggetti erogatori di cui alla sezione A.6, si riscontra quanto segue:

- il bando non prevede espressamente l'obbligo di utilizzare la piattaforma Siuf per l'erogazione dei corsi di formazione. Tuttavia, qualora altre normative e regolamenti regionali impongano agli enti accreditati l'obbligo, per talune tipologie di corsi di formazione volte alle imprese, di utilizzare la piattaforma Siuf, questa dovrà essere utilizzata. Le imprese beneficiarie potranno utilizzare in sede di rendicontazione i registri presenze nel format normalmente utilizzato, inserendo i riferimenti al progetto finanziato.
- il bando non specifica la durata minima e massima delle ore di formazione. Per i requisiti dei progetti e dei loro contenuti si rimanda alla sezione B.2.
- l'ente può avvalersi di professionalità esterne, qualora non espressamente vietato da altre normative e regolamenti regionali, fermo restando che il servizio di formazione deve essere erogato e fatturato dai soli soggetti previsti alla sezione A.6 del bando.

7. Domanda: società collegate tra loro possono partecipare entrambe al bando, effettuando due domande differenti?

Risposta: Il bando non vieta la partecipazione di società collegate, che comunque devono rispettare le condizioni di ammissibilità della concessione nel rispetto dei massimali *de minimis* previsti per l'impresa unica dal Reg. (EU) 2831/2023.

Per i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti si deve fare riferimento alla sezione A.3 del bando, per il limite sul numero di domande alla sezione B.2, mentre per ulteriori specifiche e approfondimenti in merito all'applicazione del regime di aiuti in *de minimis* secondo il Reg (UE) n. 2831/2023 si rimanda all'Allegato 13 del bando di cui si riporta estratto:

“A tal proposito si ricorda che “Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento

non solo dal richiedente, ma anche da tutte le imprese a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' "impresa unica", salvo quando tale persona fisica non svolga essa stessa attività economica".

- 8. Domanda: ai sensi del bando possono essere fornitori Enti di formazione in possesso di certificazione ISO 9001 EA37, operanti nel settore da almeno 5 anni certificati a livello internazionale dall'ISO (International Organization of Standardization) nel settore merceologico "Istruzione" (codice EA37)". Anche la certificazione deve essere posseduta da almeno 5 anni?**

Risposta: Si conferma che la corretta interpretazione del requisito prevede l'attività nel settore della formazione per almeno 5 anni oltre al possesso della certificazione. Non è necessario che l'ente erogatore sia in possesso della certificazione da 5 anni.

- 9. Domanda: siamo una Media impresa, accreditata EA37 e EA33. Possiamo aderire anche in qualità di beneficiari e destinatari?**

Risposta: Si conferma che il bando non vieta che i soggetti di cui alla sezione A.6 possano essere soggetti beneficiari, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla sezione A.3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia anche un soggetto di cui agli elenchi della sezione A.6, non è ammessa l'attività di formazione erogata ai propri dipendenti e auto-fatturata.

- 10. Domanda: relativamente al bando in oggetto l'impresa deve avere sede operativa in Lombardia mentre non vi è nessuna menzione se i dipendenti devono essere assunti presso la sede lombarda. È quindi ammissibile che la formazione riguardi anche lavoratori assunti presso sede Inps non lombarda?**

Risposta: Nella sezione D.10 definizioni e glossario è specificata la seguente definizione:

"Destinatari": soggetti a cui sono rivolte le attività di sviluppo delle competenze; sono dipendenti a tempo determinato, indeterminato a tempo pieno o parziale, collaboratori a progetto, amministratori, titolari e soci persone fisiche (escluse persone giuridiche) o imprenditori individuali che operano attivamente nella gestione dell'impresa beneficiaria e sono coinvolti nella strategia aziendale per la transizione digitale e/o ecologica presentata dall'impresa beneficiaria e assegnati o da assegnare alla sede operativa in Lombardia attiva o da attivare.

I lavoratori, quindi, devono essere assegnati o da assegnare alla sede operativa in Lombardia.

11. Domanda: in domanda si possono prevedere più soggetti erogatori della formazione di cui al punto A.6? Inoltre, chiediamo conferma che non ci sia il vincolo di soggetto erogatore di cui al punto A.6. per le *Spese di consulenza per la predisposizione del Progetto*.

Risposta: Per le attività formative incluse nel Piano delle Azioni è possibile prevedere il coinvolgimento di più soggetti erogatori di cui al punto A.6. Si conferma inoltre che le spese di consulenza per la predisposizione del Progetto possono essere fornite anche da soggetti non riportati nell'elenco di cui al punto A.6.

12. Domanda: in merito al bando in oggetto, chiediamo se è possibile presentare la domanda anche in merito a progetti di innovazione già partiti nel 2024 e che sono ancora in corso.

Risposta: premesso che il Progetto deve rispondere agli obiettivi e alle caratteristiche riportate nel bando in particolare alla sezione B.2, si ricorda che la data di Avvio del progetto da inserire sul sistema Bandi e Servizi dovrà essere coerente con le seguenti indicazioni:

- per la Linea 1 la data corrispondente alla prima spesa sostenuta a partire dal 2 agosto 2024
- per la Linea 2 la data corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato.

È possibile dunque presentare la domanda anche in merito a progetti di innovazione già iniziati nel 2024 ed ancora in corso, considerando che le spese sono ammissibili dal 2 agosto 2024 (farà fede la data della fattura/ giustificativo di spesa).

Si ricorda infine che, come previsto al punto 10 della sezione B.2, non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 63 comma 6 Reg. (UE) 2021/1060, le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

13. Domanda: vi contatto in merito al Bando Competenze & Innovazione e in particolar modo a quanto riportato nel paragrafo "A.6 Soggetti erogatori", punto 6: "Enti di formazione in possesso di certificazione ISO 9001 EA37, operanti nel settore da almeno 5 anni certificati a livello internazionale dall'ISO (International Organization of Standardization) nel settore merceologico "Istruzione" (codice EA37)". Un soggetto che dispone della ISO 9001:2015 IAF37 che certifica il sistema di gestione dell'organizzazione nel campo della Progettazione ed erogazione di attività formative in ambito processi tecnologici innovativi e tecnologie abilitanti può rendere ammissibile un soggetto, come soggetto erogatore rispetto al Bando?

Risposta: Ai sensi del paragrafo D.10 definizioni e glossario:

“Enti di formazione in possesso di certificazione ISO 9001 EA37, operanti nel settore da almeno 5 anni”: ente o società certificato/a a livello internazionale dall'ISO (International Organization of Standardization) nel settore merceologico “Istruzione” (codice EA37).

In base agli approfondimenti effettuati, anche in collaborazione con la Direzione Regionale Istruzione Formazione Lavoro, si fa presente che tutti gli organismi di accreditamento europei aderiscono ad accordi internazionali di mutuo riconoscimento con enti analoghi in modo che un certificato in corso di validità rilasciato in un Paese abbia validità anche all'estero.

ACCREDIA, il soggetto giuridico autorizzato e preposto, in base al Reg. CE 765/2008, ad accreditare gli organismi di certificazione in Italia, è firmataria di accordi con le reti “European co-operation for Accreditation” (EA), “International Accreditation Forum” (IAF) e “International Laboratory Accreditation Cooperation” (ILAC). EA, inoltre, assieme ad altre organizzazioni a carattere regionale o continentale, fa parte sia di IAF che di ILAC.

Con il “EA Multilateral Agreement” (EA MLA), sottoscritto anche da ACCREDIA, è stata stabilita l'equivalenza dei sistemi di accreditamento nell'Unione Europea. Ciò significa che un rapporto di prova o un certificato accreditato da un firmatario EA MLA è riconosciuto anche dai firmatari degli accordi multilaterali IAF e ILAC.

Proprio allo scopo di uniformare il sistema degli accreditamenti e delle certificazioni, EA e IAF hanno elaborato una codifica univoca dei settori per i quali un'impresa, un ente o un organismo possono ottenere accreditamento o certificazione, che comprende ad esempio il codice 37 per il settore Istruzione.

Sono quindi considerati ammissibili quali soggetti erogatori di cui alla sezione A.6 del bando, gli enti di formazione in possesso di certificazione ISO 9001, valida a livello internazionale IAF, nel settore merceologico Istruzione 37. I due codici non sono equipollenti poiché il codice EA identifica il riconoscimento europeo mentre il codice IAF identifica il riconoscimento a livello mondiale, quindi un livello più ampio.

La Certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione dei sistemi di Qualità accreditati da Accredia o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) e deve riportare anche i seguenti elementi: il numero del certificato, la data di rilascio, la scadenza dell'ultimo rinnovo, lo scopo della Certificazione.

14. Domanda: è ammissibile questa situazione?

- il soggetto XYZ come datore di lavoro assume un/una giovane con contratto di alto apprendistato che prevede la partecipazione ad un master universitario
- il master è un master Universitario, organizzato da XYZ

Risposta: Se la domanda si riferisce ad un caso specifico in cui un soggetto-intende presentare domanda di finanziamento per un Progetto sulla Linea 2 di apprendistato e il medesimo soggetto, nel contesto del medesimo progetto si configura anche quale soggetto che eroga il servizio formativo e conseguentemente emette fattura, allora il Progetto risulta in contrasto con le regole di bando ed in particolare con il punto 3 della sezione A.6: *“Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia anche un soggetto di cui agli elenchi precedenti, non è ammessa l’attività di formazione erogata ai propri dipendenti e auto-fatturata.”*

15. Domanda: in merito alla partecipazione al bando in oggetto tra i soggetti erogatori della formazione vi è l'università. Due questioni in merito:

- 1. l'università che eroga la formazione può essere di una regione diversa dalla Lombardia?**
- 2. il documento da firmare da parte dell'università può essere a firma del direttore del dipartimento o deve essere obbligatoriamente firmato dal rettore?**

Risposta:

1. Si conferma che il bando non pone alcuna regola né vincolo rispetto alla sede dei soggetti erogatori della formazione di cui alla sezione A.6, ivi comprese le Università.
2. Qualora per “documento da firmare da parte dell'università” sia inteso il Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa o il Piano Formativo Individuale, si conferma che debbano essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'istituzione formativa, il Rettore nel caso di Università, o suo delegato.

16. Domanda: In merito al bando in oggetto e, in particolare, ai soggetti erogatori ammissibili per le attività di formazione e per i servizi specialistici, rientrano le antenne territoriali dei DIH attive presso le società di servizio delle Associazioni di categoria locali?

Risposta: In riferimento ai poli europei di innovazione digitale, si specifica che:

ai sensi dell'art. 2 reg. ue 2021/694 si configurano come soggetti giuridici che assicurano l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria. Ai fini del bando, sono soggetti erogatori dei servizi sia i poli europei di innovazione digitale, sia altri operatori che non hanno ottenuto finanziamenti tramite il programma Europa digitale quali i poli con il marchio seal of excellence sia gli operatori sorti da altre reti, presenti nel catalogo EDIH che siano riconosciuti come centri di competenza per la diffusione delle ultime tecnologie digitali.

Ai fini del presente bando, le antenne territoriali dei Digital Innovation Hub non essendo articolazioni territoriali previste dallo statuto per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione non sono considerati soggetti ammissibili, a meno che non siano iscritte al catalogo EDIH o non siano in possesso di requisiti di altri soggetti elencati alla sezione A.6 del bando.

17. Domanda: in riferimento al bando di cui all'oggetto, avrei necessità di sapere se la figura specifica di Esperto Innovazione tecnologica iscritto al relativo Albo istituito con Decreto ministeriale 7 aprile 2006 dal Ministero delle Attività Produttive e aggiornato dal d.m. 7 ottobre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di Soggetto erogatore per la Linea 1, può erogare attività formativa oppure la sua attività è rendicontabile esclusivamente per Supporto specialistico quale Spese di consulenza per l'inserimento temporaneo di Innovation manager o Esperto di innovazione di cui alla sezione A.6 con un contratto di almeno 6 mesi. Un progetto può includere solo la figura dell'Esperto quale soggetto erogatore? Esso è tenuto a rilasciare un attestato di partecipazione?

Risposta: alla sezione A.6 punto 1 è riportato per ciascuna Linea l'elenco dei soggetti erogatori della formazione e dei servizi specialistici che possono fornire il servizio in forma singola o associata. Qualora l'impresa beneficiaria si avvalga di Esperto di innovazione per attività di formazione previste nel Piano delle azioni, le stesse devono sottostare alle regole previste per la specifica voce di spesa (Azioni formative) al paragrafo 5. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA AMMESSE, che comprendono anche il registro delle presenze e l'attestato di frequenza/partecipazione.

18. Domanda: chiediamo un approfondimento sulla FAQ n°11. Alla FAQ si risponde "Si conferma inoltre che le spese di consulenza per la predisposizione del Progetto possono essere fornite anche da soggetti non riportati nell'elenco di cui al punto A.6."

Nelle Linee guida alla rendicontazione, relativamente alla voce di spesa 1. Progetto di potenziamento delle competenze (*Spese di consulenza per la predisposizione del Progetto fino ad una spesa massima ammissibile di €. 7.500 pari a € 6.000 di contributo*) è scritto a pagina 8 che *"...i servizi devono essere erogati dai soggetti elencati all'art. A.6 del bando."*

Risposta: con il decreto n. 1068 del 29.01.25 si è rettificato parzialmente per mero errore materiale l'Allegato B - Linee guida di rendicontazione del bando "Competenze&Innovazione" del decreto n. 19513 del 12/12/2024, limitatamente alle seguenti modifiche: stralcio della frase *"I servizi devono essere erogati dai soggetti elencati alla sezione A.6 del bando."* riportata a pagina 8 del documento alla riga 6 del punto 1).

Il testo rettificato e aggiornato risulta:

- 1) **"Progetto di potenziamento delle competenze:** sono ammissibili le consulenze tecniche per il supporto all'analisi dei fabbisogni, alla definizione del Piano delle azioni che comprendano attività quali, ad esempio, l'analisi del contesto preliminare alla definizione del posizionamento attuale e desiderato dell'impresa beneficiaria sul mercato di riferimento, la mappatura delle competenze interne all'azienda, l'analisi dei processi aziendali e la definizione delle competenze necessarie alla realizzazione della strategia aziendale. Non sono ammissibili i costi per

consulenze ordinarie. La predisposizione del Progetto di potenziamento delle competenze è finanziabile all'80% con una spesa massima ammissibile di €. 7.500 pari a € 6.000 di contributo".

Si conferma, dunque che non c'è il vincolo per il soggetto erogatore di cui al punto A.6. per le Spese di consulenza per la predisposizione del Progetto.

Su Bandi e Servizi e sul sito di Unioncamere Lombardia sono disponibili le Linee Guida nella versione rettificata e consolidata.

- 19. Domanda:** In relazione all'indicazione di soggetti erogatori quali "Digital Innovation Hub e Poli Europei di innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs) iscritti al catalogo consultabile sul sito della Commissione Europea (catalogo EDIH)" volevamo chiedere se un'azienda membro di un'Associazione Temporanea di Impresa che è EDIH (catalogo EDIH), ha i requisiti per partecipare come soggetto erogatore utilizzando la propria Ragione Sociale.

Risposta: un'associazione temporanea di imprese (ATI) per il diritto societario, è quella forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico, condividendo risorse e competenze.

L'ATI, quindi, è caratterizzata da un vincolo associativo occasionale, temporaneo e limitato in quanto le singole imprese conservano la loro individualità, pur assumendo un rapporto di tipo unitario.

Ai fini del presente bando, il soggetto che eroga e conseguentemente fattura il servizio di formazione deve possedere i requisiti previsti alla sezione A.6. Può dunque essere considerato soggetto erogatore quale "Digital Innovation Hub e Poli Europei di innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs), l'ATI se iscritta al catalogo EDIH e/o l'azienda ad essa associata se iscritta al catalogo EDIH, o in possesso di requisiti di altri soggetti elencati alla sezione A.6 del bando.

- 20. Domanda:** per quanto concerne la LINEA 1, gli enti erogatori possono essere Università estere come ad esempio <https://xpro.mit.edu/> oppure <https://www.harvardonline.harvard.edu/?>

Risposta: il bando non pone alcuna regola né vincolo rispetto alla sede dei soggetti erogatori della formazione di cui alla sezione A.6, ivi comprese le Università.

Dunque, gli enti erogatori possono essere anche Università estere, anche fornendo "corsi in modalità telematica", come a titolo esemplificativo, <https://xpro.mit.edu/> oppure <https://www.harvardonline.harvard.edu/>, purché vengano rispettate le regole per l'azioni formative previste dal bando, che comprendono anche il registro delle presenze e l'attestato di frequenza/partecipazione.

21. Domanda: si chiede un chiarimento rispetto ai requisiti di ammissibilità dell'Avviso in oggetto. Siamo una media impresa con codice Ateco Primario 81.3 e 16 codici Ateco secondari, tra i quali sono presenti codici afferenti alla Sezione A "Agricoltura silvicoltura e pesca".

a) L'Avviso, all'art A.3 punto 5, prevede che siano esclusi i soggetti che "operano in tutti i settori corrispondenti ai seguenti codici Istat Ateco 2007 primari o prevalenti dell'attività di impresa", tra cui i codici Ateco della Sezione A. La nostra impresa ha codici secondari afferenti alla Sezione A dei Codici Ateco 2007.

b) Rispetto al Regime De Minimis, nelle premesse al Regolamento UE 2831/2023, punto 12, viene specificato il caso in cui un'impresa operi sia in settori inclusi sia in settori esclusi dal regolamento: "Se un'impresa è attiva in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e opera anche in altri settori o svolge altre attività, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali altri settori o attività, se lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti.

La nostra impresa ha una gestione contabile separata per quanto riguarda le attività agricole e la proposta progettuale che si intende proporre è relativa ad attività non afferenti ai codici Ateco esclusi dal Regolamento.

Si chiede come sia possibile procedere alla presentazione della proposta progettuale, considerando che la piattaforma chiede obbligatoriamente di dichiarare che l'impresa non sia attiva in settori esclusi dal Regolamento e di non operare nei settori primari o prevalenti corrispondenti ai codici Istat Ateco 2007 - Sezione A.

Risposta: a) La sezione A.3 punto 5 del bando prevede l'esclusione dei soggetti che "operano in tutti i settori corrispondenti ai seguenti codici Istat Ateco 2007 primari o prevalenti dell'attività di impresa", tra cui i codici Ateco della Sezione A. "Agricoltura, silvicoltura e pesca". È dunque, ammissibile l'impresa che ha codici secondari e non prevalenti afferenti alla Sezione A dei Codici Ateco 2007. b) Per quanto concerne l'ammissibilità dell'agevolazione, il considerando n. 12 del Regolamento UE 2831/2023 (Regolamento "de minimis"), prevede che "Se un'impresa è attiva in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e opera anche in altri settori o svolge altre attività, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali altri settori o attività, se lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti".

Avendo dichiarato l'impresa una gestione contabile separata per quanto riguarda le attività agricole, sono comunque rispettate le specifiche previsioni del Regolamento "de minimis"

In conclusione, il soggetto beneficiario è ammissibile, in quanto l'impresa non opera in settori primari o prevalenti corrispondenti ai codici Istat Ateco 2007 - Sezione A e rispetta le prescrizioni del Regolamento UE 2831/2023 (Regolamento "de minimis").

- 22. Domanda: in merito al bando in oggetto, in riferimento alla linea 1, è indispensabile prevedere spese per la formazione? Il piano delle azioni deve prevedere, oltre alla predisposizione dell'analisi dei fabbisogni, azioni formative e/o inserimento di innovation manager, corretto? Nelle attività accessorie è comunque possibile ricomprendere parte delle spese sostenute per la predisposizione dell'analisi dei fabbisogni?**

Risposta: Il bando, in riferimento alla Linea 1 è finalizzato al *"Potenziamento delle competenze, che favorisce il rafforzamento delle competenze interne alle imprese e lo sviluppo delle competenze degli imprenditori"*.

Si conferma che il Piano delle azioni, ai sensi della sezione B.2.a del bando, deve indicare oltre alla predisposizione dell'analisi dei fabbisogni, azioni formative (quali Master erogati da Università o business school, corsi di specializzazione e di perfezionamento, dottorati di ricerca industriale/dottorati innovativi/dottorati industriali, bootcamp, azioni formative ad hoc per le imprese) e/o Supporto specialistico (quali assistenza tecnica per la gestione di fasi strategiche o di trasformazione di processi aziendali forniti da Innovation Manager o Esperti Innovazione tecnologica in affiancamento al management dell'impresa per un periodo minimo di 6 mesi), mentre le attività accessorie sono facoltative.

La predisposizione dell'analisi dei fabbisogni è obbligatoria e deve contenere: presentazione dell'azienda, ecosistema di innovazione S3 e macrotematica di riferimento, strategia aziendale per la transizione digitale e/o ecologica, valutazione delle competenze all'interno dell'impresa, competenze da sviluppare per il raggiungimento degli obiettivi collegati a processi di innovazione per la transizione digitale e/o la transizione ecologica. Sono ammesse spese di consulenza per la predisposizione del Progetto fino ad una spesa massima di €. 7.500 pari a € 6.000 di contributo.

Le attività accessorie sono volte all'apprendimento di nuove metodologie o competenze, scambi di nuove pratiche, percorsi funzionali a migliorare processi di transizione. Tali attività possono essere, a titolo di esempio, study visit, percorsi di coaching, attività di mentoring, hackathon, charrette, ecc. Le attività accessorie sono da intendersi quali attività non esclusive del piano delle azioni ma attività a complemento delle azioni formative e/o del supporto specialistico, funzionali all'attuazione della strategia di trasformazione aziendale, a cui devono essere strettamente connesse. Non sono ammissibili progetti che prevedano solo attività accessorie.

Nelle attività accessorie non è possibile ricomprendere le spese sostenute per la predisposizione dell'analisi dei fabbisogni.

23. Domanda: a pag 12 del bando si legge “i progetti DEVONO includere un’analisi dei fabbisogni che comprenda: [...]”, questa analisi a livello di costi sarà spesa all’interno della voce “Spese di consulenza per la predisposizione del Progetto”, che diventa quindi di fatto una voce obbligatoria nel bando, corretto?

Risposta: Ai sensi del paragrafo B2 del bando “I Progetti devono includere un’analisi del fabbisogno di competenze che comprenda:

- 1) presentazione dell’azienda: mission dell’impresa, vision aziendale, mercato in cui opera e il proprio posizionamento anche in riferimento all’ecosistema di innovazione
- 2) ecosistema di innovazione S3 e macrotematica di riferimento
- 3) strategia aziendale: piano di sviluppo che l’impresa ha intrapreso o intende intraprendere per la transizione digitale e/o ecologica. La strategia è descritta da obiettivi strategici, descrizione e contenuto innovativo della soluzione/tecnologia/progetto di ricerca/collaborazione/investimento attivato o da attivare, tempistiche di realizzazione (breve/medio/lungo periodo) e può essere rappresentata anche con business blueprint.
- 4) valutazione delle competenze all’interno dell’impresa: deve contenere la mappatura delle competenze all’interno dell’impresa, in relazione al personale coinvolto nella strategia aziendale, distinto per ruoli e numeri, valutazione dei punti di forza e punti di debolezza dell’organizzazione. È propedeutica all’individuazione delle competenze da sviluppare in relazione al punto 5) competenze da sviluppare
- 5) competenze da sviluppare per il raggiungimento degli obiettivi collegati a processi di innovazione per la transizione digitale e/o la transizione ecologica: descrizione delle competenze da sviluppare per ruolo, funzione e numero di persone coinvolte>>

Il soggetto richiedente è tenuto a predisporre un Progetto di potenziamento delle competenze che comprenda un’analisi del fabbisogno di competenze. **L’analisi dei fabbisogni è obbligatoria ma può essere condotta in autonomia dall’azienda.** Nel caso in cui l’azienda abbia necessità di un supporto esterno, *sono ammissibili le consulenze tecniche per il supporto all’analisi dei fabbisogni, alla definizione del Piano delle azioni che comprendano attività quali, ad esempio, l’analisi del contesto preliminare alla definizione del posizionamento attuale e desiderato dell’impresa beneficiaria sul mercato di riferimento, la mappatura delle competenze interne all’azienda, l’analisi dei processi aziendali e la definizione delle competenze necessarie alla realizzazione della strategia aziendale. Le spese di consulenza per la predisposizione del progetto sono ammissibile fino ad una spesa massima di €. 7.500 pari a € 6.000 di contributo.*

Di fatto la voce di costo nel piano non è obbligatoria, mentre è da intendersi quale obbligatorio il contenuto “Analisi del fabbisogno di competenze”.

- 24. Domanda:** alla voce consulenze tecniche vengono rendicontati tutti i costi necessari a produrre i contenuti per completare il documento per la presentazione della domanda. È possibile dunque ricomprendere in questa voce anche i costi di attività amministrative per la presentazione della domanda (compilazione e caricamento dei moduli, quali x es verifica dimensione impresa, atto di delibera...), il suo caricamento e invio? Sono di fatto anche queste spese per “la predisposizione del progetto” e non sono consulenze ordinarie.

Risposta: I costi di attività amministrativa per il caricamento e l’invio del progetto non sono ammissibili, perché di fatto non rientrano nella voce di costo “Progetto di potenziamento delle competenze” (Linea 1) e “Progetto di individuazione delle competenze” (Linea2) di cui all’art. 4. “Criteri generali di rendicontazione” delle linee guida di rendicontazione.

- 25. Domanda:** per le attività di mentoring e coaching gli erogatori di questo servizio devono avere caratteristiche specifiche (es Certificazioni, anni di esperienza, altre caratteristiche) l’attività deve essere documentata da registri dell’attività o altra documentazione specifica, oppure è sufficiente una esperienza di +10 anni nella materia ed esperienza dichiarata di mentor? Riguardo l’incarico di mentoring: deve essere a una persona fisica o può essere anche a un’azienda?

Risposta: per questo tipo di attività accessorie non sono previsti nel bando requisiti specifici da parte dei soggetti erogatori. L’incarico di mentoring può essere affidato a una persona fisica o a una persona giuridica. Si ricorda che per Mentoring ai fini del bando si intende:

<< “Mentoring”: percorso di formazione che fa riferimento a una relazione (formale o informale) uno a uno, tra un soggetto con più esperienza (mentor) e uno con meno esperienza (mentee), cioè un allievo, al fine di far sviluppare a quest'ultimo delle competenze con finalità di guida e condivisione. Ai fini del presente bando il percorso di mentoring deve essere finalizzato alla formazione dei mentor dipendenti dell’azienda beneficiaria per migliorare la capacità di trasferimento delle conoscenze verso colleghi e collaboratori;>>

- 26. Domanda:** con la presente richiedo se nel contesto del Bando Competenze & Innovazione, per quanto riguarda le Attività accessorie, gli enti che possono erogare questo tipo di servizio sono i medesimi delle attività di formazione e quindi quelli riportati nella sezione A6? Nel bando e nelle linee guida non abbiamo trovato riferimenti specifici relativi a fornitori qualificati per questa specifica voce di spesa, mentre per le voci azioni formative e servizi specialistici sono indicati i relativi fornitori (soggetti erogatori di cui all'art 6 del bando). Nel formulario però, nella sezione relativa al piano delle azioni, per 3. Per attività accessorie viene indicato che il soggetto erogatore deve essere tra quelli ammessi nella sezione A6 del bando.

Risposta: Il bando approvato con decreto n. 19513 del 12/12/2024 alla sezione A6 prevede requisiti specifici per i soggetti erogatori dei servizi alla formazione e/o servizi specialistici, mentre gli stessi requisiti specifici non sono previsti per i soggetti erogatori delle attività accessorie.

27. Domanda: è possibile attivare un apprendistato con la richiesta di contributo per una ragazza che sta già frequentando un'università telematica? Ci chiediamo se il fatto che lei sia già iscritta all'università ci escluda automaticamente dall'agevolazione.

Risposta: Per la linea 2 i destinatari sono i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, assunti con contratto di apprendistato ex art. 45 D.Lgs. 81/2015 dall'impresa beneficiaria, in possesso del titolo di studio per l'iscrizione al percorso formativo cui è finalizzato il contratto, coinvolti nella strategia aziendale di transizione ecologica e/o digitale.

Dunque, si conferma che è possibile stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e presentare domanda. Si precisa inoltre che il Protocollo di intesa deve essere stipulato tra l'azienda beneficiaria e l'università telematica.

Il contratto di apprendistato deve avere durata minima di 6 mesi quindi il destinatario non deve aver già terminato il percorso di studi ma gli devono mancare ancora almeno 6 mesi dalla laurea. Il protocollo di Intesa e il PFI devono prevedere il riconoscimento di alcuni CFU alla formazione interna (formazione on the job con il tutor aziendale).

28. Domanda: è possibile rendicontare fatture relative alle attività di formazione che sia antecedenti all'attività di predisposizione del progetto di potenziamento delle competenze?

Risposta: Alla sezione C4.c *"Caratteristiche della fase di rendicontazione"* del bando approvato con decreto n. 19513 del 12/12/2024 è previsto che: -

"rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario con fatture a decorrere dal 02.08.2024 (pubblicazione sul BURL S.O. n. 31. della D.G.R. XII/2849 del 29.07.24 di approvazione degli elementi essenziali della presente misura) con presentazione degli estratti conto attestanti il pagamento entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del saldo e documentazione attestante la quietanza dei giustificativi entro la data di presentazione della rendicontazione";

In particolare, nel bando è previsto che:

- per la Linea 1, la data corrispondente alla prima spesa sostenuta a partire dal 2 agosto 2024;
- per la Linea 2, la data corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato.

È possibile dunque presentare la domanda anche in merito a progetti di innovazione già iniziati nel 2024 ed ancora in corso, considerando che le spese sono ammissibili dal 2 agosto 2024 (farà fede la data della fattura/giustificativo di spesa). Si ricorda infine che, come previsto al punto 10 della sezione B.2, del bando non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 63 comma 6 Reg. (UE) 2021/1060, le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

29. Domanda: volevo sapere se il bando ammette la formazione collegata alla normativa NIS2 riguardante le misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (<https://www.acn.gov.it/portale/fag/nis>).

Risposta: Il bando approvato con decreto n. 19513 non ammette il finanziamento della formazione obbligatoria prevista per legge.

Il D.LGS 138/2024, recepisce la direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 e pone obblighi

formativi in materia di sicurezza informatica ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti identificati dagli artt. 6-7.

In particolare, l'art. 23 comma 2 del dlgs prevede:

<<2. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti:

- a) sono tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza informatica;
- b) promuovono l'offerta periodica di una formazione coerente a quella di cui alla lettera a) ai loro dipendenti, per favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze sufficienti al fine di individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e il loro impatto sulle attività del soggetto e sui servizi offerti.>>.

Non è possibile finanziare con il bando la formazione collegata alla normativa NIS2 riguardante le misure per un livello comune elevato di cybersicurezza. E' invece consentita la formazione di un livello superiore a quello comune, quale ad esempio dottorati di ricerca, master, progetti di ricerca in apprendistato di alta formazione e ricerca in tema di cybersicurezza.

30. Domanda: in relazione al punto A6 del Bando, Soggetti Erogatori, Enti e società di formazione accreditati presso i sistemi regionali per la formazione professionale; Enti di formazione in possesso di certificazione ISO 9001 EA37, operanti nel settore da almeno 5 anni certificati a livello internazionale dall'ISO (International Organization of Standardization) nel settore merceologico "Istruzione" (codice EA37); Devono essere necessariamente enti con unità operativa accreditata o certificata in REGIONE LOMBARDIA?

Risposta: Per il bando approvato con decreto n. 19513 del 12/12/2024 non è necessario che gli enti erogatori abbiano una sede operativa in Lombardia (in quanto ai sensi del bando il requisito di territorialità è previsto per i beneficiari), è richiesto che l'ente che eroga la formazione sia attivo nella formazione da almeno 5 anni e sia in possesso della certificazione ISO 9001 EA37.

31. Domanda: È possibile realizzare la formazione online in modalità asincrona? E nel caso la risposta fosse positiva, ci sono dei limiti o potrà essere erogata tutta online in modalità asincrona? Come si registrano le presenze in caso di formazione on line?

Risposta:

Il bando al paragrafo B2.a LINEA 1 – Potenziamento delle competenze al punto 4 prevede: <<4. Le azioni formative potranno essere erogate in presenza, a distanza o con modalità miste (descritte nel piano delle azioni) nella sede dell'impresa beneficiaria, nella sede dell'operatore economico scelto o in altra sede convenuta.>>

Fa fede, dunque, quanto descritto nel piano delle azioni.

Ai sensi delle linee guida di rendicontazione approvate con dduo n. 19513/2024 al paragrafo 5 Modalità di rendicontazione delle singole voci di spesa ammesse è fatto obbligo per il beneficiario ai fini della rendicontazione caricare a sistema informativo la documentazione

comprovante l'effettiva e corretta fruizione dei servizi previsti nel piano delle azioni e per le azioni formative, tra l'altro, anche:

<< registro delle presenze o registro informatico delle presenze o libretto universitario in caso di attività di formazione o servizi erogati a distanza con le firme dei dipendenti/apprendisti che hanno usufruito delle attività formative di gruppo o individuale e del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;>>.

La registrazione delle presenze dei dipendenti destinatari della formazione è presupposto fondamentale per la liquidazione del contributo pubblico a rimborso dei costi sostenuti. La modalità di registrazione può variare in base alla modalità di erogazione delle azioni formative e in particolare:

- per la formazione in presenza è necessario registrare le presenze con nome e cognome del partecipante, data, ora di inizio e fine delle lezioni, argomento o modulo e firma olografa del partecipante e del docente;
- per la formazione a distanza il beneficiario deve usare una piattaforma digitale che consenta il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. In particolare, si specifica che le piattaforme (Learning Management System), attraverso le quali viene erogata la formazione a distanza, devono consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e line e permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati. In alternativa se la piattaforma non consente il rilevamento delle presenze o qualsiasi altro strumento di registrazione degli accessi da remoto, il discente dovrà registrare le presenze con registro cartaceo con nome e cognome, data, ora di inizio e fine delle lezioni, argomento o modulo e propria firma olografa e controfirmato dal legale rappresentante e allegare schermata dei moduli on line in stato completato e quelli eventualmente non completati. Al termine è necessario allegare attestato di partecipazione elettronico con la percentuale di completamento del percorso.

32. Domanda: È possibile cambiare la modalità di fruizione dei corsi da "in presenza" a "online in modalità asincrona"?

Risposta:

Il bando ammette come uniche variazioni quelle previste alla sezione D.3: *Variazioni al piano finanziario, Variazioni di destinatario, Variazioni anagrafiche o societarie/subentri, Proroghe e sospensioni.*

Riteniamo che non è possibile accordare tale modifica all'attività inclusa nel Piano delle azioni in quanto il progetto è stato valutato dal nucleo tecnico anche tenendo conto delle caratteristiche dell'azione formativa (modalità di erogazione comprese) e non è possibile riconvocare il nucleo tecnico per una nuova valutazione su una modifica del piano delle azioni.

Inoltre, come richiamato anche nel quesito precedente, fa fede quanto descritto nel piano delle azioni: se nel piano è stata indicata la modalità in presenza, che per sua natura consente una maggiore interazione del formatore con i partecipanti attraverso un confronto diretto e la richiesta di quesiti diretti e specifici riferiti all'attività aziendale, si ritiene che essa non possa essere sostituita dalla modalità di formazione a distanza e asincrona.

33. Domanda: il bando al punto C4g dice che “La data di conclusione del progetto è quella comunicata dal beneficiario in fase di accettazione (punto C.3.g) o diversa data autorizzata.” Si può quindi indicare una data di conclusione del progetto diversa da quella indicata nel progetto approvato dal Nucleo di valutazione?

Risposta:

La data di conclusione indicata in fase di accettazione deve rispettare quanto previsto al punto D3.d “Proroghe e sospensioni” del bando: “in caso di variazione della data di conclusione, è obbligatorio richiedere una proroga tramite il portale Bandi e Servizi”. Tale richiesta è soggetta ad approvazione e la proroga non può superare i tre mesi dalla data inizialmente indicata, salvo i casi specifici descritti nel suddetto articolo. Qualora non si richiedesse la proroga, rimane valida la data indicata in sede di presentazione della domanda o precedente ed il mancato rispetto di tale data, pertanto, comporta la decadenza del contributo”.